

La legge è chiara: Meocci è «incompatibile»

DI VALERIO ONIDA

«In diritto si può dimostrare tutto e il contrario di tutto»: è un pensiero che, espresso o inespresso, circola largamente in Italia, paese di avvocati, oltre che di "santi, navigatori ed eroi". Ecco perché, ogni volta che una questione controversa si atteggia come questione giuridica o ha un risvolto giuridico, si apre la sagra dei pareri contrarianti; e all'arrivo sulla scena di un giudice o di un arbitro tanti si domandano non chi abbia ragione, ma a chi sarà data ragione, mentre si attende il verdetto (o, più spesso, la pluralità dei verdetti contrastanti) come si attenderebbe una pura e semplice manifestazione di esercizio del potere pressoché arbitrario di chi è chiamato a decidere.

D'accordo: molti fattori, dalla farraginosità e ambiguità delle leggi, all'inevitabilità del margine di soggettivismo che ogni operazione interpretativa comporta, cospirano a rendere la "certezza del diritto", tante volte, un ideale lontano dall'essere realizzato.

Ma non si può accettare a cuor leggero il puro cinismo che si esprime in quel modo di dire. I giuristi sanno bene quanto è ampio il campo dell'"opinabile" giuridico, ma sanno anche, o dovrebbero sapere, che scopo delle regole giuridiche non è di offrire agli "esperti" un gioco logico dal quale, manovrando opportunamente le tessere, si possa far discendere qualsiasi conseguenza. La regola nasce per or-

dinare una realtà, ha dietro una valutazione degli interessi in campo, la ricerca di un equilibrio, l'intento di soddisfare un'esigenza collettiva. Se la lettera della norma è oscura o ambigua, si dovrà risalire ai principi che stanno sotto (o sopra), rifarsi alla "ratio", come dicono i giuristi, cioè alla funzione sostanziale cui è finalizzata la regola, e interpretare e applicare quest'ultima in armonia e non in contrasto con essa.

Suggerisce queste (ovvie) riflessioni la cronaca di questi giorni. Mi riferisco, in particolare, alla vicenda della controversa incompatibilità del neo-nominato direttore generale della Rai.

Una volta tanto, la norma di legge non sembra particolarmente oscura. Essa stabilisce (articolo 2, comma 9, della legge n. 481

del 1995, che detta norme sulle Autorità per i servizi di pubblica utilità, fra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): «Per almeno quattro anni dalla tessitura dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza».

Alfredo Meocci è un giornalista dipendente della Rai ed è stato componente dell'Autorità per le comunicazioni per sette anni, fino al marzo 2005, essendo collocato, suppongo, nel frattempo in aspettativa dalla sua azienda. Cessato il mandato, è rientrato in servizio alla Rai, e fin qui, forse, nulla di male, poiché non si trattava

dell'assunzione di un nuovo rapporto di collaborazione, ma semplicemente del ripristino del rapporto preesistente e rimasto in quiete. Ma poteva essere nominato ex novo direttore generale della stessa azienda? Si può davvero sostenere che questo nuovo incarico rappresenti una normale "promozione", e non un nuovo "rapporto di collaborazione, di consulenza o di impiego" con l'azienda Rai, certamente operante nel settore di competenza dell'Autorità? Si può equiparare la nomina del direttore generale — che per legge è designato in base a un accordo fra consiglio di amministrazione e ministro del Tesoro, e non deve affatto essere scelto fra i dipendenti della Rai, anche se non è escluso che lo sia — a un normale "avanzamento di carriera" nell'ambito dell'organigramma dell'azienda?

La risposta la può dare anche il lettore non esperto. La ragione per la quale la legge ha stabilito la temporanea incompatibilità è evidente: eliminare la possibilità o anche solo il sospetto che il componente dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri relativi, sia influenzato dall'intento o dalla prospettiva di potere, dopo la

scadenza del mandato, occupare una posizione di rilievo in una delle imprese soggette al controllo dell'Autorità medesima. La regola è chiara: una incompatibilità di durata temporale limitata (quattro anni). Le regole di incompatibilità operano automaticamente, per tutti, al verificarsi delle situazioni

previste, del tutto indipendentemente dalle caratteristiche specifiche e dalle condotte delle persone interessate. Non è affatto necessario che l'influenza indebita che la legge ha voluto evitare si sia verificata effettivamente. Non è questione di sapere se il dottor Meocci abbia esercitato il suo mandato di componente dell'Autorità — come certamente sarà stato — in piena indipendenza, con competenza, imparzialità e obiettività, e se possa oggi, con altrettanta competenza, esercitare le funzioni di direttore generale della Rai. Il problema è se, a pochi mesi di distanza dalla scadenza del mandato nell'Autorità, sussista o no nei suoi confronti la incompatibilità chiaramente stabilita dalla legge. E la risposta non può che essere, "in diritto", nel senso che essa sussiste.

Che si confrontino pareri contrastanti su questo "problema" giuridico, che il consiglio di amministrazione della Rai si spacci su di esso secondo linee rigorosamente politiche, che, addirittura, si discuta di un'assicurazione che dovrebbe coprire i consiglieri dal

rischio di rispondere patrimonialmente per l'applicazione delle sanzioni che la legge prevede (cioè dal rischio di essere chiamati a rispondere di una violazione della legge), è sorprendente, almeno per chi non si acconci a ritenere vero un altro modo di dire proprio del nostrano cinismo "giuridico", secondo cui "la legge per i nemici si applica, per gli amici si interpreta".